

# **L'IMPOSTA DI BOLLO**

**OGGETTO DELL'IMPOSTA**

**ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA E ATTI ESENTI**


**MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

**REGOLARIZZAZIONE**

**SCHEDA N. 1**

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642




## I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI

- ❖ **D.M. 7 giugno 1973**: **Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario** (Successivamente modificato dal D.M. 11 settembre 1978)
- ❖ **D.M. 7 giugno 1973**: **Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale** (Successivamente modificato da DD.MM. 25 luglio 1975 3 31 ottobre 1981)
- ❖ **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**: **Disciplina delle agevolazioni tributarie.**
- ❖ **D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955**: **Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.**
- ❖ **Legge 29 dicembre 1990, n. 405**: **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (legge finanziaria 1991). **Art. 7**
- ❖ **D.M. 20 agosto 1992**: **Approvazione nuova Tariffa imposta di bollo.**
- ❖ **D.M. 17 maggio 2002, n. 127**: **Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.**

- ❖ **D.M. 23 gennaio 2004**: **Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.**
- ❖ **D.L. 12 luglio 2004, n. 168**: **Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica** (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)
- ❖ **D.L. 31 gennaio 2005, n. 7**: **Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione** – In vigore dal 1° febbraio 2005 (convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- ❖ **Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 5 maggio 2005**: **Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.**
- ❖ **D.M. 24 maggio 2005**: **Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311** (In vigore dal 1° giugno 2005).
- ❖ **D.M. 22 febbraio 2007**: **Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.**
- ❖ **D.M. 25 maggio 2007**: **Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro** (In vigore dal 1° settembre 2007).

## OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo ha come oggetto il **negozio giuridico o altro atto di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta.**



Mentre l'imposta di registro colpisce il contenuto patrimoniale dell'atto e la sua funzione economica, l'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto la "carta" nella quale è contenuto il negozio giuridico.

Soggetti all'imposta sono **"gli atti, i documenti e i registri"**, indicati nella Tariffa.



**Atti e documenti:** Ogni scritto che contiene un negozio giuridico o che, comunque, ha un contenuto capace di produrre effetti giuridici.




**Repertori, libri e registri,** indipendentemente dal fatto che siano o meno obbligatori per legge o che debbano essere o meno bollati e vidimati.

L'assoggettamento al tributo è da imputarsi alla **funzione giuridica** assegnata loro dalla legge e alla loro **esibizione**.

**Sfuggono dall'imposta** tutti gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi posti in essere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi (*art. 1, comma 2, D.P.R. n. 642/1972*).

# ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA



## **ATTI ESENTI DALL'IMPOSTA IN MODO ASSOLUTO**




**In nessun caso è ammesso il potere discrezionale dei vari uffici che richiedono certificazioni o di coloro che le emettono, né di decidere relativamente all'assoggettamento o meno all'imposta di bollo dell'atto medesimo, così come non è ammesso che il richiedente possa decidere se il documento vada o meno in bollo.**


## TASSATIVITA' DELLE ELENCAZIONI DELLA TARIFFA E DELLA TABELLA

La costruzione del D.P.R. n. 642/192 consente di affermare che le fattispecie previste nella TARIFFA – ALLEGATO A e nella TABELLA – ALLEGATO B sono tassative e non possono essere interpretate in via analogica.

Esiste tuttavia una norma di carattere residuale contenuta nell'art. 32 della Tariffa – Allegato A, Parte IIa.



**PRINCIPIO  
GENERALE**



Per quanto riguarda l'imposta di bollo il principio generale è quello della doverosità del tributo, salvo esplicita previsione d'esenzione che costituisce l'eccezione.



Qualsiasi atto o documento o registro di tipo cartaceo rientra nell'oggetto dell'imposta, salvo poi verificare se lo stesso sconta l'imposta oppure è esente a norma, rispettivamente, della TARIFFA o della TABELLA e, se sconta l'imposta, con quali modalità, in che misura, ecc.

## EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

### PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA'

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto (art. 30, D.P.R. n. 642/1972).

I dipendenti dell'Amministrazione Pubblica non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti gli atti e i registri non in regola con le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 642/1972 (art. 19, D.P.R. n. 642/1972).

L'art. 19 sancisce l'efficacia immediata degli atti, documenti e registri dal momento della loro produzione, sebbene non in regola con l'imposta di bollo, salvo l'obbligo di adeguarli successivamente alle disposizioni fiscali.

Tuttavia, tali atti, documenti e registri devono essere inviati, per la loro regolarizzazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento o di deposito.

➤ **Atti senza imposta di bollo**

**Hanno ugualmente efficacia**

➤ **Atti senza tassa di concessione governativa**

**Sono inefficaci**

## **PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA'**

L'**eccezione** (esenzione) va sempre motivata altrimenti il cittadino o l'ufficio che fa uso indebito del documento ne è responsabile.

Per quanto riguarda i documenti soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine, sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

- a) **tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta;**
- b) **tutti coloro che ne fanno uso** (art. 22, comma 1, D.P.R. n. 642/1972).

Partecipazione alla formazione dell'atto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con l'imposta di bollo, **alla formazione del quale non abbia partecipato**, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse nel caso in cui, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione accertata soltanto nei confronti del trasgressore (art. 22, comma 2, D.P.R. n. 642/1972).

## **REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI NON IN REGOLA CON IL BOLLO**

**Art. 1**

Tutti gli atti, documenti e registri, formati nello Stato, nella Tariffa, Parte Ia (fin dall'origine) o Parte IIa (in caso d'uso) sono soggetti all'imposta di bollo.

**Art. 31**

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione (*comma 1*).

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa (*comma 2*).

Nel caso un dipendente pubblico riceva un atto non in regola con l'imposta di bollo, la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (*comma 3*).

**Art. 32**

È consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di reperire i valori bollati e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto (*comma 3*).